



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 01/12/2022

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente aperto il 21/05/2015 presso l'intermediario, riferisce di avere ricevuto da quest'ultimo il 14/05/2021 una proposta di modifica unilaterale, per cui a partire dal 15/07/2021 sarebbero state addebitate € 2,50 su base mensile (€ 7,50 per trimestre), come "spese fisse di liquidazione".

Rileva di avere proposto reclamo il 29/05/2021, evidenziando che il conto "Smart" era stato pubblicizzato come gratuito per sempre.

Soggiunge di avere proposto un ulteriore reclamo il 29/05/2022 per chiedere il riaccredito delle somme addebitate ingiustamente e il ripristino delle condizioni economiche originarie.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'infondatezza del ricorso, dal momento che il ricorrente non allega e non dimostra la violazione della normativa in materia di trasparenza di competenza dell'ABF (cita il Coll. di Coord, dec. n. 10929/2016). Al riguardo rileva che il ricorrente si è limitato a lamentare che all'epoca dell'apertura il conto era stato pubblicizzato come "gratuito per sempre" e che comunque la correttezza dei messaggi pubblicitari esula dalla competenza dell'Arbitro.

Ciò posto, afferma che lo ius variandi è stato esercitato legittimamente ai sensi dell'art. 118 TUB, in quanto riferito alle spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto "SMART", indicate in contratto con importo pari "a zero".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A supporto, segnala che il 10/12/2021, l'AGCM ha aperto nei confronti dell'intermediario un procedimento istruttorio, concluso con provvedimento del 12/07/2022 senza alcuna sanzione e accogliendo gli impegni assunti in relazione alla manovra nei confronti dei clienti che avevano aperto il conto corrente "Smart" tra l'11/02/2015 e il 19/04/2016, unico periodo nel quale era presente sul sito internet dell'intermediario il claim pubblicitario "gratuito per sempre". Evidenzia che in relazione agli impegni assunti la Banca d'Italia ha reso parere preventivo all'AGCM, affermando che essi "non presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Rileva di avere rimborsato le "spese di liquidazione trimestrali" nel frattempo addebitate in ragione della modifica introdotta.

Afferma, dunque, che non sono state inserite in contratto "clausole di costo nuove" e che la facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista all'art. 14 delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente".

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente dà atto dell'avvenuto rimborso delle spese di liquidazione trimestrale addebitate. Richiama l'orientamento dell'Arbitro secondo cui non costituisce valido esercizio dello ius variandi l'aumento di un costo, pur menzionato nell'originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un valore positivo.

Rileva altresì in particolare l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'intermediario per la modifica delle condizioni contrattuali relative all'incremento del costo di gestione della raccolta di denaro e alla diminuzione dei tassi.

Insiste, pertanto, affinché siano ripristinate le condizioni economiche originarie e chiede altresì lo storno degli ulteriori costi fissi che venissero addebitati nel periodo di tempo che intercorre tra le presenti repliche e il termine del procedimento.

Nelle controrepliche, eccepisce l'inammissibilità delle contestazioni introdotte dal ricorrente per la prima volta in sede di repliche relative alla carenza di esaustività delle motivazioni fornite dall'intermediario per la modifica delle condizioni contrattuali oggetto della controversia, di cui contesta comunque la fondatezza nel merito.

Ribadisce la legittimità dello ius variandi dal momento che non è stato introdotto alcun costo che non fosse già previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento della natura di una modifica unilaterale ex art. 118 TUB effettuata dall'intermediario in data 14.05.2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrali da € 0,00 ad € 7,50 a trimestre.

In particolare, il ricorrente lamenta che tale modifica è stata introdotta in difformità rispetto a quanto pubblicizzato dall'intermediario all'epoca dell'apertura del rapporto di conto corrente "smart" ("gratuito per sempre"); chiede, pertanto, il ripristino della condizione di gratuità precedentemente pattuite, oltre al rimborso delle spese fisse di liquidazione addebitate relative a quattro trimestri.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro a pronunciarsi in quanto la contestazione del cliente verterebbe su presunte campagne pubblicitarie non corrette svolte dallo stesso Intermediario; sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che se le modalità con cui l'intermediario ha effettuato la propria campagna pubblicitaria sembrano costituire la principale ragione a sostegno delle domande del cliente, esse, però, non



costituiscono il petitum del ricorso che è specificato nella richiesta di ripristino delle condizioni contrattuali precedenti la modifica unilaterale e dello storno di quanto addebitato in seguito all'esercizio dello ius variandi, che certamente è intervenuto, in riferimento al conto del ricorrente, per ammissione concorde delle parti (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 6278/22).

Il Collegio rileva che l'esercizio del ius variandi da parte dell'intermediario è certamente censurabile. Dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 14.5.2021 si evince, infatti, che l'intermediario intendeva modificare il conto corrente "pacchetto smart" aumentando le "spese fisse di liquidazione" da € 0 a € 7,50 trimestrali.

Come precisato dalle Disposizioni di Trasparenza del 29.7.2009 (v. sez. IV, Comunicazioni alla clientela), sulla base di un'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (v. nota del 21.2.2007), la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall'art. 118 T.U.B. non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre ex novo clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale. In questo senso, si è più volte espresso l'Arbitro, rilevando in particolare "l'esigenza di una maggiore attenzione da parte degli operatori" con specifico riferimento all'ipotesi "in cui lo ius variandi è stato esercitato per inserire clausole in precedenza non previste" (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018; cfr. Coll. Milano, dec. n. 4882/22). A tale riguardo, è stato precisato che "A questo proposito, pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente" (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018).

Come rilevato da questo Collegio in relazione a fattispecie analoghe non può, pertanto, reputarsi una "modifica" contrattuale ammissibile l'aumento di un costo, pur menzionato nell'originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo. L'applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall'intermediario non può essere in definitiva esito di un valido esercizio del ius variandi, con conseguente inefficacia della relativa previsione modificativa, come tale inidonea ad assumere valore contrattuale, e quindi vincolante, per le parti e, in particolare, per il cliente. Pertanto, in adesione a tale orientamento, accertata l'inefficacia della modifica unilaterale introdotta, nella predetta misura, al ricorrente non potrà essere addebitato, a tale titolo, alcun costo, essendo comunque già stata fornita dimostrazione dall'intermediario dell'intervenuto rimborso di quanto addebitato per tali spese in complessivi € 30,00.

Quanto precede rende, altresì, ininfluenza una valutazione circa la sussistenza di un giustificato motivo della modifica introdotta, per altro sollevata dal ricorrente soltanto in sede di repliche.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso accerta l'inefficacia della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI